



## **COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 31/10/2018**

### **COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO**

**Procedimento disciplinare n. 5/2017, avente ad oggetto “Presunta alterazione della gara VIRTUS - TRE FIORI del 17 aprile 2016 del Campionato Sammarinese”.**

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall'avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall'avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, si è riunita il giorno 16.10.2018 per il dibattimento ed in pari data ha adottato le seguenti decisioni, pubblicate su Comunicato Ufficiale della FSGC n. 12 del 16.10.2018, in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC,

a carico dei signori: **Giulianelli Pier Domenico, Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide,**  
ed a carico della società **VIRTUS A.C. 1964.**

#### **Il deferimento:**

Con provvedimento del **27.08.2018**, pervenuto alla Commissione in pari data, il Procuratore Federale della FSGC ha deferito a questa Commissione:

- 1) Giulianelli Pier Domenico**, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società VIRTUS A.C. 1964;
- 2) Silvi Marchini Filippo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;
- 3) Albani Daniele**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;
- 4) Nicolini Davide**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;
- 5) La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;
- 6) Vagnetti Davide**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato;
- 7) VIRTUS A.C. 1964,**

#### **per rispondere:**

**1) il signor Giulianelli Pier Domenico**, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Virtus A.C. 1964:



- della violazione di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa;

**2) il signor Silvi Marchini Filippo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964:

- della violazione di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

**3) il signor Albani Daniele**, all'epoca dei fatti dirigente della società Virtus A.C. 1964:

- della violazione di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

**4) il signor Nicolini Davide**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964:

- della violazione di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

**5) il signor La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964:

- della violazione di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

**6) il signor Vagnetti Davide**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964, ed attualmente non tesserato:

- della violazione di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

**7) la società VIRTUS A.C. 1964**:

- della violazione dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, signor Giulianelli Pier Domenico;



- della violazione dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti, signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide.

**Le memorie difensive.**

Con provvedimento della Commissione Disciplinare del 28.09.2018, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale della FSGC del 27.08.2018 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti mediante lettera raccomandata, l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 16.10.2018.

Gli incolpati signori Giulianelli Pier Domenico, Albani Daniele e Nicolini Davide e la società VIRTUS A.C. 1964 hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati.

In particolare la difesa dei signori Giulianelli Pier Domenico ed Albani Daniele e della società VIRTUS A.C. 1964:

- ha contestato in via preliminare *la violazione dell'art. 23, comma 2° del Reg. Disciplina*, nella parte ove si prevede che *“le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare”*. Dopo avere infatti ripercorso le tappe che hanno caratterizzato l'iter del presente procedimento disciplinare, aperto in data 20.09.2017, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di audizione nell'ambito del procedimento sportivo n. 1/2017 dai signori La Monaca Massimiliano in data 30.08.2017, Vagnetti Davide in data 31.08.2017 e Silvi Marchini Filippo in data 31.08.2017, dalle quali emergevano fatti costituenti violazioni disciplinari ontologicamente diverse e distinte rispetto a quelle per le quali si era instaurato il procedimento n. 1/2017, ha evidenziato come l'atto di deferimento di cui si discute sarebbe pervenuto alla Commissione Disciplinare soltanto in data 27.08.2018 e pertanto addirittura due stagioni sportive successive all'evento oggetto di contestazione e dopo oltre un anno dall'inizio dell'indagine, con conseguente violazione dell'art. 23, comma 2° del Reg. Disciplina;

- ha quindi altresì eccepito la violazione del diritto alla difesa dei soggetti deferiti, ai sensi dell'art. 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese ed ai sensi dell'art. 6 della C.E.D.U. (eccezione poi ritirata nel corso dell'udienza dibattimentale);

- entrando poi nel merito del deferimento della Procura Federale, la quale aveva contestato al Presidente pro tempore della società VIRTUS A.C. 1964 la violazione



dell'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, per avere chiesto ai calciatori della propria squadra di perdere l'ultima partita di campionato, giocatasi il 17 aprile 2016 contro la società Tre Fiori, al fine di ottenere per la stagione sportiva successiva l'inserimento in un girone meno competitivo, ed agli altri tesserati deferiti di avere omesso di denunciare senza indugio, come previsto dal 3° comma dell'art. 6 del Reg. Disciplina, il predetto episodio alla stessa Procura, ha evidenziato come tutto il procedimento disciplinare di cui si discute sarebbe carente sotto il profilo probatorio ed ha contestato altresì come numerose dichiarazioni sarebbero state rese da soggetti rispetto ai quali non si possono escludere rapporti di inimicizia, malanimo e rancore nei confronti della società Virtus e dei tesserati deferiti.

La difesa del signor Nicolini Davide, al quale la Procura Federale ha contestato la violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso fosse venuto a conoscenza del tentativo di alterazione dell'incontro Virtus – Tre Fiori, ovvero della richiesta avanzata da parte della dirigenza della Virtus ai propri giocatori di perdere l'ultimo incontro di campionato al fine di ottenere per la stagione successiva l'inserimento in un girone meno competitivo, ha sottolineato come agli atti non vi sia alcun elemento anche solo astrattamente idoneo a dimostrare che il signor Nicolini fosse realmente venuto a conoscenza del tentativo di illecito. In particolare ha sottolineato come al termine dell'ultimo allenamento pre-partita *emerge [va] che in tale sede non vi fu alcuna espressa richiesta del Presidente verso i propri giocatori di perdere la partita* e che, stando alle dichiarazioni rese dal calciatore Vagnetti una dichiarazione in tal senso sarebbe stata fatta *immediatamente* prima della partita, quando il signor Nicolini non era e non poteva essere presente negli spogliatoi in quanto squalificato.

### **Il dibattimento**

Al dibattimento, fissato per il giorno 16.10.2018 sono comparsi:

il Procuratore Federale della FSGC avv. Angela De Michele, il Vice Procuratore Federale della FSGC avv. Alberta Amadori ed il collaboratore della Procura Federale della FSGC avv. Paolo Mormando,

il signor Giulianelli Pier Domenico,

nonché gli avvocati Rossano Fabbri, legale dei signori Giulianelli Pier Domenico e Albani Daniele e della società VIRTUS A.C. 1964 e l'avv. Emanuele Polverini, legale del signor Nicolini Davide.

All'inizio del dibattimento, la Procura Federale della FSGC si è richiamata al proprio atto di deferimento del 27.08.2018 sia per quanto concerne le contestazioni formulate che per quanto concerne la ricostruzione della vicenda oggetto dello stesso deferimento, ha quindi contestato le memorie depositate dai soggetti deferiti e si è riservata, se del caso, di



replicare brevemente a quanto esposto in sede dibattimentale dalle difese degli stessi soggetti deferiti.

La stessa Procura Federale della FSGC, dopo avere sottolineato che le dichiarazioni su cui è fondato il presente deferimento sono state rese in maniera univoca non solo dai calciatori della società Virtus ma anche dagli stessi dirigenti, ha quindi formulato le proprie richieste sanzionatorie.

### **Le richieste della Procura.**

La Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

**- Giulianelli Pier Domenico: anni 3 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda** per avere prima della gara di Campionato Sammarinese Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 (s.s. 2015-2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa, con conseguente violazione dell'**art. 6 comma 1°** Reg. Disciplina F.S.G.C.

**- Silvi Marchini Filippo: mesi 3 di inibizione**, in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di di Campionato Sammarinese Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 (s.s. 2015-2016), con conseguente violazione dell'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C.

**- Albani Daniele: anni 1 di inibizione** per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di di Campionato Sammarinese Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 (s.s. 2015-2016), con conseguente violazione dell'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C.

**- Nicolini Davide: anni 1 di squalifica** per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di di Campionato Sammarinese Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 (s.s. 2015-2016), con conseguente violazione dell'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C.

**- La Monaca Massimiliano: mesi 3 di squalifica**, in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di di Campionato Sammarinese Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 (s.s. 2015-2016), con conseguente violazione dell'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C.

**- Vagnetti Davide: mesi 3 di squalifica**, in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017 e n. 4/2017, con ulteriore riduzione a **mesi 1 e giorni 15 di squalifica**, vista la collaborazione prestata, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di di Campionato Sammarinese Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del



17.4.2016 (s.s. 2015-2016), con conseguente violazione dell'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C.

- società **VIRTUS A.C. 1964**: € 2.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal Presidente e legale rappresentante pro tempore signor Giulianelli Pier Domenico, ex art. 3, comma 2° Reg. Disciplina e € 1.250,00 di ammenda (€ 250,00 per ciascun tesserato) a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Albani Daniele, Nicolini Davide, Vagnetti Davide, Silvi Marchini Filippo e La Monaca Massimiliano, ex art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, e così per complessivi € **3.250,00 di ammenda.**

#### **Le richieste dei deferiti.**

I difensori dei deferiti hanno illustrato ed integrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento.

#### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento disciplinare n. 5/2017 rileva quanto segue.

La Procura Federale della FSGC ha aperto il presente procedimento disciplinare n. 5/2017 in data 20.09.2017, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di audizione nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017 dai signori La Monaca Massimiliano, Vagnetti Davide, e Silvi Marchini Filippo, dalle quali emergevano fatti costituenti violazioni disciplinari ontologicamente diverse e distinte rispetto a quelle per le quali si era instaurato il procedimento n. 1/2017.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale della FSGC nell'ambito del suddetto procedimento disciplinare, sono stati acquisiti da quest'ultima documenti ed ascoltati diversi soggetti coinvolti e/o informati sui fatti.

Il materiale probatorio sul quale la Procura Federale ha fondato il proprio provvedimento di deferimento del 27 agosto 2018 è costituito, essenzialmente, dalla documentazione relativa alla gara in oggetto e dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda di cui si discute.

Ciò premesso, la Commissione, con specifico riferimento ai singoli soggetti deferiti, ha disposto quanto segue:

**1) Il signor Giulianelli Pier Domenico**, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 agosto 2018, per rispondere della violazione dell'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Campionato Virtus A.C. 1964



- Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa.

**La violazione dell'art. 23, comma 2°, del Reg. Disciplina**

In ordine all'eccezione procedurale avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 23, comma 2° del Reg. Disciplina, nella parte ove si prevede che *“le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare”*, questa Commissione evidenzia, in via preliminare, che gli artt. 11 e 23 del Reg. Disciplina sono stati recentemente oggetto di modifica e la nuova formulazione dei suddetti articoli è entrata in vigore il 24 aprile 2018, data della pubblicazione delle suddette modifiche e del relativo nuovo testo del Regolamento Disciplina FSGC, e che alla luce del combinato disposto di quanto previsto dai suddetti articoli (che, è bene sottolinearlo, non cambiano nella sostanza quanto previsto dal previgente art. 23 Reg. Disciplina) è del tutto infondata e pertanto da respingere la suddetta eccezione avanzata dalla difesa dei signor Giulianelli ed Albani nonché della società Virtus, a cui si è associata in dibattimento la difesa del signor Nicolini, in quanto l'attività istruttoria della Procura Federale si è regolarmente conclusa entro la stagione in corso (ss. 2017-2018), nel pieno rispetto del vigente Reg. Disciplina.

L'ultimo atto di indagine è infatti stato posto in essere dalla Procura Federale in data 16 maggio 2018, con l'audizione del signor Bonifazi Luca (aff. 162 e ss), a nulla rilevando sotto questo profilo il fatto che l'atto di deferimento della Procura Federale sia stato elevato soltanto in data 27 agosto 2018.

**La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina**

Entrando nel merito del presente procedimento disciplinare, questa Commissione ritiene innanzi tutto opportuno precisare quale sia stata la contestazione sollevata dalla Procura Federale al Presidente pro tempore della società Virtus AC 1964.

La Procura Federale ha contestato, con il proprio atto di deferimento del 27 agosto 2018, al Presidente pro tempore della società Virtus AC 1964, signor Giulianelli Pier Domenico, di avere posto in essere atti finalizzati all'alterazione del risultato della partita di campionato sammarinese Virtus – Tre Fiori del 17 aprile 2016 (s.s. 2015-2016), **e più precisamente ha contestato al signor Giulianelli di avere chiesto alla squadra di perdere deliberatamente la predetta partita di campionato, al fine di ottenere per la stagione successiva l'inserimento in un girone meno competitivo.**

Alla base e fondamento della suddetta accusa la Procura Federale ha posto le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti che, a vario titolo, sono stati anch'essi deferiti nel



presente procedimento, ed in particolare le dichiarazioni rese dai signori La Monaca, Vagnetti, Silvi Marchini e Nicolini.

Proprio dalle dichiarazioni rese dalla stessa compagine societaria della Virtus, ovvero dalle dichiarazioni rese dai calciatori, dall'allenatore e dai dirigenti sentiti, risulterebbe provato quanto contestato al Presidente della società con il deferimento *de quo*.

Sempre secondo la Procura Federale, l'attendibilità dei dichiaranti non potrebbe essere messa in discussione, in quanto:

- non si tratterebbe di soggetti esterni alla società;
- le dichiarazioni rese avrebbero natura auto-accusatoria prima ancora che etero-accusatoria;
- non vi sarebbero o comunque non vi sarebbero stati rapporti di malanimo, rancore e/o risentimento fra i dichiaranti ed il Presidente e la stessa società Virtus;
- tutte le dichiarazioni andrebbero in un'unica direzione: l'alterazione della partita c'è stata ed il responsabile è il Presidente della Virtus, signor Giulianelli Pier Domenico.

Secondo la Procura Federale il primo ad inchiodare il Presidente Giulianelli alle sue responsabilità sarebbe stato il signor **La Monaca Massimiliano**, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus A.C. 1964, il quale nella propria audizione del 30.08.2017 ha testualmente dichiarato: "... *Preciso però che sul finire del campionato sammarinese della stagione 2015-2016, per quanto riguarda la partita Virtus – Tre Fiori del 17/04/2016 giocatasi a Fiorentino, nel corso di una riunione post allenamento il **Presidente Giulianelli Pier Domenico**, alla presenza dell'allenatore Nicolini Davide, di alcuni dirigenti, ricordo Albani Daniele, Silvi Marchini Filippo e dei calciatori, **ci disse che avremmo dovuto perdere questa partita in modo che avremmo avuto un vantaggio per il campionato della stagione successiva perché saremmo capitati in un girone più agevole.***" (aff. 9).

E detta dichiarazione, sempre secondo la Procura Federale, avrebbe quindi trovato **piena conferma e riscontro** nelle dichiarazioni rese:

- dal signor **Vagnetti Davide**, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus A.C. 1964, il quale nella propria audizione del 31.08.2017 ha testualmente dichiarato: "*Per quanto riguarda la partita Virtus – Tre Fiori del 17/04/2016 giocatasi a Fiorentino, penultima del campionato sammarinese della stagione 2015-2016, ricordo che la Società, sicuramente nelle persone del Presidente Giulianelli Pier Domenico e di Silvi Marchini Filippo, ma in questo momento non ricordo quale dei due, **prima della partita, ha fatto notare a noi calciatori della squadra che una eventuale vittoria ci avesse** [avrebbe] **messo nelle condizioni di giocare la stagione successiva nel girone potenzialmente più***





*difficile. Effettivamente la partita fu persa dalla Virtus, se non ricordo male 0-1. Su tale partita non ricordo altro.” (aff. 18).*

*- dal signor Nicolini Davide, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtus A.C. 1964, il quale nella propria audizione del 21.5.2018 ha testualmente dichiarato: “Preciso preliminarmente che io sono stato svincolato per volontà della società subito dopo la fine del campionato 15/16. Già dal marzo del 2016 ed in particolare in occasione della partita Pennarossa - Virtus che si è tenuta il 30.03.2016 io avevo palesato alla dirigenza la mia volontà di dimettermi poiché, nonostante io abbia sempre allenato la mia squadra nel corso del campionato, durante la stagione in particolare nel girone di ritorno avevo avuto poche occasione di essere in campo nelle partite ufficiali, a causa di squalifiche che ho subito in conseguenza di incomprensioni con gli arbitri. In più, aggiungo che nella seconda parte della stagione 15/16 si era un po' scollato il rapporto tra me e la dirigenza della Virtus, anche a causa dei risultati sul campo. Dopo la mia volontà palesata di dimettermi di cui ho già riferito, so che la società si è attivata per cercare un altro allenatore per la stagione successiva. Con riguardo alla partita Virtus – Tre Fiori, ultima del campionato sammarinese 15/16 che si è tenuta il 17.04.2016, devo premettere che proprio in virtù di quanto ho già detto io mi sentivo già fuori dalla società quindi l’ho vissuta in maniera molto distaccata. Voglio dire con questo che, mentre delle vicende occorse fino alla partita col Pennarossa sopra richiamata ho un ricordo più nitido, di questa partita così come l’ultimo periodo della stagione, non ho un ricordo preciso proprio perché non avevo più alcun interesse legato alla mia permanenza all’interno di questa società. **Posso dichiarare che, prima della partita con il Tre Fiori, ma non ricordo precisamente in quale occasione, plausibilmente dopo l’ultimo allenamento pre partita perché normalmente è in quell’occasione che ci si incontra tra spogliatoio e dirigenza per fare il punto della situazione prima del match, qualcuno della dirigenza della Virtus – ma francamente non ricordo chi – parlò alla squadra della possibile collocazione della Virtus nei gironi della successiva stagione sportiva che, ovviamente, dipendeva dal risultato che avremmo conseguito in campo, sia pure in dipendenza dei risultati conseguiti anche dalle altre squadre dei due gironi. Sto cercando di fare mente locale ma sinceramente io in quel momento ero così distaccato dalle vicende societarie e della squadra che davvero non riesco ad essere più preciso. Posso però confermare che quest’incontro informale c’è stato coi miei ragazzi, alla mia presenza, e che si è trattato anche questo argomento. Preciso che non ricordo le parole che furono dette dai dirigenti ma solo che si è trattato l’argomento. Voglio aggiungere che verso la fine del campionato quando ormai non avevamo raggiunto alcun obiettivo positivo a livello di classifica e di risultati determinanti per l’ammissione alle fasi finali,***



*io proposi alla dirigenza di impiegare maggiormente e più assiduamente i calciatori che non avevano giocato durante la prima parte del campionato ma che si erano sempre regolarmente allenati. A questa mia indicazione ricordo che la dirigenza mi rispose subito positivamente ed anzi mi incoraggiò in tal senso. Io ho percepito questa loro reazione come rivolta alla salvaguardia del valore dei giocatori per i futuri trasferimenti e per la formazione della rosa dell'anno successivo. ... Io mi interfacciai per tutte le questioni tecniche da me sollecitate e per le questioni che mi venivano poste dalla società con Giulianelli Pier Domenico, Silvi Marchini Filippo e un po' di meno con Albani Daniele. I primi due che ho citato erano persone molto presenti agli allenamenti e con il mio spogliatoio. Posso precisare che Silvi Marchini era molto più presente agli allenamenti rispetto a Giulianelli.” (aff. 159 e ss);*

*- dal dirigente **Silvi Marchini Filippo**, tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus A.C. 1964, il quale nella propria audizione del 31.08.2017 ha testualmente dichiarato: “Non ricordo quale fosse la partita in oggetto ma confermo che sul finire del campionato 2015/2016, anzi guardando il calendario sicuramente è l'ultima giornata di campionato giocata tra Virtus – Tre Fiori il 16/04/2016, **prima della disputa della gara la Società, non ricordo se nelle persone del Presidente, io stesso, il mister o qualcun altro, disse ai giocatori che se avessimo perso la partita avremmo avuto un vantaggio nel campionato successivo in quanto sulla carta saremmo stati inseriti in un girone più agevole. Ricordo che effettivamente il risultato si concretizzò, non ricordo precisamente quale sia stato ma sicuramente una sconfitta o un pareggio.** (aff. 22).*

Al contrario di quanto sostenuto dalla Procura Federale, questa Commissione ritiene che, dall'esame degli atti del presente procedimento, non risulti essersi formata la prova in merito alla responsabilità del Presidente Giulianelli circa i fatti contestategli, con conseguente non accoglimento del deferimento dello stesso per violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina.

Non risultano infatti provati, ad avviso di questa Commissione, i fatti contestati al Presidente Giulianelli **né sotto il profilo temporale**, ovvero non risulta provato “quando” la dirigenza della società Virtus avrebbe chiesto ai calciatori di perdere l'ultima partita del campionato affinché la squadra potesse venire inserita, nella stagione successiva, in un girone sulla carta meno competitivo, **né sotto il profilo soggettivo**, ovvero non risulta provato “chi” della dirigenza avrebbe richiesto alla squadra di perdere l'ultima partita di campionato.

Il Presidente Giulianelli, sia durante la propria audizione del 21.05.2018 sia con la propria memoria difensiva, ha fermamente negato di avere mai rivolto alla squadra una siffatta richiesta.



Il Presidente Giulianelli ha infatti dichiarato testualmente nel corso della propria audizione del 21.5.2018: ***“Con riferimento alla partita Virtus - Tre Fiori del 17.04.2016, di cui non ricordo neanche se fosse l’ultima del campionato 15/16, io non ricordo assolutamente nulla. Voglio precisare che io entro mai nello spogliatoio né prima né durante né dopo la partita. Voglio inoltre dichiarare che io arrivo sempre dopo almeno 10 minuti dall’inizio del match. Inoltre, voglio dichiarare che raramente sono presente agli allenamenti, a volte 1 volta alla settimana o 1 volta ogni 15 giorni. Io non ricordo neanche se io ero presente alla citata partita Virtus – Tre Fiori di cui non ricordo neanche il risultato e chiedo all’Ufficio della Procura di indicarmelo chiedo di vedere la formazione della Virtus. ... Ho chiesto di vedere la formazione solo per capire chi fosse in campo e se facevano ancora parte attualmente della mia società, con riferimento ai miei calciatori. ... Non fanno più parte della mia squadra La Monaca Massimiliano, Vagnetti Davide, Righetti Enea, Gualandi Mattia, Giglietti Emanuele, Innocenti William, Ercolani Riccardo, Bonifazi Luca e Sacco Stefano. Nanni Luca è ancora tesserato con me ma è squalificato. ... Ho sempre avuto ed ho attualmente rapporti tranquilli e distesi con tutti i componenti della mia società ovvero sia con la dirigenza sia con lo staff tecnico, ivi compresi i calciatori. ... Può essere capitato in generale che si è parlato tra dirigenti del posizionamento della squadra nel girone per la stagione successiva, sulla base delle regole federali a noi note, ma escludo assolutamente che questo discorso sia stato fatto in occasione della fine della stagione 2015/2016 coi calciatori. Posso aggiungere che, in occasione dell’ultimo comitato federale, si facevano supposizioni riguardo al posizionamento delle squadre nei gironi del prossimo campionato.”*** (aff. 154 e ss).

Ad avviso di questa Commissione, sarebbe stato pertanto opportuno capire in maniera precisa e certa quando fosse stato richiesto alla squadra di perdere deliberatamente la partita contro la società Tre Fiori, tenuto anche conto del fatto che il Presidente ha negato di essere stato presente all’ultima partita di campionato, perché fuori San Marino per impegni personali, come anche ribadito con la propria memoria difensiva, e di essere stato altresì poco presente agli allenamenti della squadra, come anche confermato:

- dai calciatori Tosi Luca, il quale nella propria audizione del 21 maggio 2018 ha dichiarato: ***“... fra la dirigenza della Virtus nella stagione 2015 – 2016, il nostro DS Silvi Marchini Filippo era sicuramente il dirigente più presente con la squadra, nel senso che frequentava spesso gli allenamenti, si interfacciava spesso con noi ed aveva creato un rapporto quasi di amicizia con lo spogliatoio. ... il presidente Giulianelli si occupava essenzialmente della parte amministrativa della società, ed in particolare si occupava dei pagamenti a noi calciatori e di ciò che riguardava la gestione economica della società. Credo di poter dire che sia una persona un po’ lontana dagli aspetti***



***tecnici agonistici**, che è impegnata sostanzialmente sotto il profilo economico. Raramente era presente sia alle gare che gli allenamenti, ma certamente presenziava ad inizio ed a fine campionato quando si faceva il bilancio della stagione; non ricordo se per la gara sopra richiamata il presidente si sia presentato prima della partita. ... Ho sempre avuto un rapporto tranquillo con lo spogliatoio e non ho mai avuto occasioni di contrasto con nessuno. Posso aggiungere che l'unico collega del quale non apprezzavo il carattere era William Innocenti. Con tutti i dirigenti della società non ho mai avuto problemi di alcun genere.” (aff. 143); e*

*- **Bonfè Francesco**, il quale nella propria audizione del 21 maggio 2018 ha dichiarato: “Posso dire che accade di sovente che prima delle partite ci siano degli incontri o delle riunioni tra lo spogliatoio e la società. Per società intendo con il presidente **Giulianelli** e, con riferimento alla stagione 2015/2016 sostanzialmente quasi sempre con **Silvi Marchini**, perché era il dirigente che aveva più contatti con lo spogliatoio. In queste riunioni era sempre presente il nostro mister, che nella stagione 2015 – 2016 era **Nicolini**. Durante queste riunioni la società di solito ci dava input motivazionali su come affrontare la partita successiva ... con riferimento alla partita Virtus – Tre Fiori, ultima del campionato sammarinese 2015 – 2016 in questo momento non ho ricordi precisi. Non posso escludere che ci sia stata una riunione pre partita tra spogliatoio e società, ma non me lo ricordo; è molto probabile che ci sia stata anche perché era l'ultima gara del campionato.*

*Posso affermare, dalla conoscenza che ho dell'ambiente calcistico sammarinese, che alcune società si preoccupano verso la fine del campionato del girone nel quale possono trovarsi a giocare in quello successivo.” (aff. 146 e ss); nonché*

*- dal dirigente signor **Albani Daniele**, il quale nella propria audizione del 21 maggio 2018 ha dichiarato: “... Posso precisare che nella stagione sportiva 2015 – 2016 altri dirigenti, quali **Tamagnini Maurizio** e **Silvi Marchini** avevano un ruolo più attivo nella società nel senso che seguivano di più la squadra; in particolare **Silvi Marchini** perché era il direttore sportivo ed era quello tra i dirigenti che dedicava più tempo alle vicende gestionali e tecniche della società; **Tamagnini**, poi, aveva più tempo da dedicare alla squadra rispetto a me. Il presidente **Giulianelli**, inoltre, seguiva tutta la parte amministrativa, ivi compresi i rapporti economici con i calciatori. Aggiungo che **Lani Andrea**, allenatore in seconda, e **Pazzini Daniele**, collaboratore di **Nicolini**, erano sempre presenti agli allenamenti e seguivano costantemente la squadra, al pari del mister **Nicolini**. Spesso accadeva, poi, che in panchina nelle gare ufficiali sedesse **Lani Andrea**, perché sovente **Nicolini** era squalificato. ... io non ricordo di aver sentito parlare del piazzamento della squadra ai fini della composizione dei gironi per l'anno*



*successivo, ma non posso escludere che ciò sia accaduto quando io non c'ero, vista la mia scarsa frequentazione della società, sia durante gli allenamenti che durante le attività gestionali.* (aff. 151);

Neppure sotto il profilo soggettivo può dirsi raggiunta la prova della colpevolezza del signor Giulianelli.

L'unico che indica il Presidente quale l'autore della richiesta di perdere la partita rivolta alla squadra è stato il signor La Monaca Massimiliano, il quale ha espressamente dichiarato: "... **nel corso di una riunione post allenamento il Presidente Giulianelli Pier Domenico, alla presenza dell'allenatore Nicolini Davide, di alcuni dirigenti, ricordo Albani Daniele, Silvi Marchini Filippo e dei calciatori, ci disse che avremmo dovuto perdere questa partita in modo che avremmo avuto un vantaggio per il campionato della stagione successiva perché saremmo capitati in un girone più agevole.**" (aff. 9).

Ma detta affermazione, a dire il vero, **non trova riscontro** in nessuna altra dichiarazione resa dai soggetti sentiti dalla Procura.

Il signor Vagnetti Davide, sul punto, non riscontra la dichiarazione del compagno di squadra e non può essere di aiuto per una corretta ricostruzione degli eventi, in quanto non ricorda con certezza chi avrebbe rivolto alla squadra il discorso di cui si discute. Lo stesso infatti ha dichiarato: "...ricordo che la Società, sicuramente nelle persone del Presidente Giulianelli Pier Domenico e di Silvi Marchini Filippo, **ma in questo momento non ricordo quale dei due**, prima della partita, ha fatto notare a noi calciatori della squadra che una eventuale vittoria ci avesse [avrebbe] messo nelle condizioni di giocare la stagione successiva nel girone potenzialmente più difficile." (aff. 18);

- neppure l'allenatore signor Nicolini Davide è d'ausilio per capire come si possano essere volti i fatti. Il signor Nicolini ha infatti reso la seguente dichiarazione, piena di incertezze e di non ricordo: "... Posso dichiarare che, **prima** della partita con il Tre Fiori, **ma non ricordo precisamente in quale occasione, plausibilmente dopo l'ultimo allenamento pre partita** perché normalmente è in quell'occasione che ci si incontra tra spogliatoio e dirigenza per fare il punto della situazione prima del match, **qualcuno della dirigenza della Virtus – ma francamente non ricordo chi – parlò alla squadra della possibile collocazione della Virtus nei gironi della successiva stagione sportiva** che, ovviamente, dipendeva dal risultato che avremmo conseguito in campo, sia pure in dipendenza dei risultati conseguiti anche dalle altre squadre dei due gironi. Sto cercando di fare mente locale ma sinceramente io in quel momento ero così distaccato dalle vicende societarie e della squadra che davvero non riesco ad essere più preciso. Posso però confermare che quest'incontro informale c'è stato coi miei ragazzi, alla mia



*presenza, e che si è trattato anche questo argomento. Preciso che non ricordo le parole che furono dette dai dirigenti ma solo che si è trattato l'argomento.” (aff. 159 e ss).*

- nessuna risposta sui punti in questione ci viene data dal dirigente **Silvi Marchini Filippo**, il quale ha dichiarato: *“Non ricordo quale fosse la partita in oggetto ma confermo che sul finire del campionato 2015/2016, anzi guardando il calendario sicuramente è l'ultima giornata di campionato giocata tra Virtus – Tre Fiori il 16/04/2016, **prima della disputa della gara la Società, non ricordo se nelle persone del Presidente, io stesso, il mister o qualcun altro**, disse ai giocatori che se avessimo perso la partita avremmo avuto un vantaggio nel campionato successivo in quanto sulla carta saremmo stati inseriti in un girone più agevole. Ricordo che effettivamente il risultato si concretizzò, non ricordo precisamente quale sia stato ma sicuramente una sconfitta o un pareggio.” (aff. 22).*

Ma, a ben vedere, dall'esame degli atti del presente procedimento non risulta nemmeno provato quale possa essere stato “**il tenore ed il contenuto preciso**” del discorso fatto dalla dirigenza alla squadra.

Quest'ultimo aspetto, ad avviso di questa Commissione, assume rilievo non solo al fine di poter valutare correttamente quanto contestato al Presidente Giulianelli ma al fine di poter valutare correttamente l'eventuale responsabilità anche degli altri tesserati deferiti per omessa denuncia, ai sensi dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

E' del tutto evidente infatti che richiedere ai propri calciatori di perdere deliberatamente una partita di calcio, configuri senza ombra di dubbio un illecito sportivo sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina.

Ma è altrettanto evidente che laddove gli stessi regolamenti federali consentivano di fare previsioni sulla futura collocazione della squadra in questo ovvero nell'altro girone, viene da sé che il parlarne anche all'interno dello spogliatoio, senza che vi fosse avanzata una esplicita richiesta alla squadra di perdere la partita, non può assurgere automaticamente ad illecito sportivo.

Il solo ad avere colto l'antigiuridicità del discorso fatto dalla dirigenza alla squadra sembra essere stato il solo signor La Monaca Massimiliano che in maniera categorica afferma: *“... **nel corso di una riunione post allenamento il Presidente Giulianelli Pier Domenico, alla presenza dell'allenatore Nicolini Davide, di alcuni dirigenti, ricordo Albani Daniele, Silvi Marchini Filippo e dei calciatori, ci disse che avremmo dovuto perdere questa partita in modo che avremmo avuto un vantaggio per il campionato della stagione successiva perché saremmo capitati in un girone più agevole.**” (aff. 9).*

Tutti gli altri soggetti ascoltati dalla Procura non sembrano avere percepito il suddetto discorso nei termini riferiti dal signor La Monaca.



Non l'allenatore Nicolini Davide, il quale riferisce: "... **qualcuno della dirigenza della Virtus – ma francamente non ricordo chi – parlò alla squadra della possibile collocazione della Virtus nei gironi della successiva stagione sportiva che, ovviamente, dipendeva dal risultato che avremmo conseguito in campo, sia pure in dipendenza dei risultati conseguiti anche dalle altre squadre dei due gironi.**" (aff. 159 e ss); non il signor Vagnetti, che ricorda: "... **prima della partita, ha fatto notare a noi calciatori della squadra che una eventuale vittoria ci avesse [avrebbe] messo nelle condizioni di giocare la stagione successiva nel girone potenzialmente più difficile.**" (aff. 18); non i calciatori sentiti dalla Procura signori Tosi Luca, Bonfè Francesco e Bonifazi Luca.

Nessuno, tranne il signor La Monaca, racconta di una espressa e specifica richiesta rivolta dalla dirigenza alla squadra per perdere l'ultima partita di campionato contro la società Tre Fiori.

### **L'illecito sportivo**

Il primo comma dell'art. 6 del Reg. Disciplina recita testualmente: "*Rispondono di illecito sportivo i Club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell'ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l'integrità delle gare e delle competizioni.*".

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'illecito sportivo, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare le suddette condotte illecite, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riportano testualmente alcune pronunce emanate dalle autorità di giustizia sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, l'illecito sportivo sono state formulate in maniera pressoché analoga.

"Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

Il comma 1 dell'art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Figg fornisce una definizione ben precisa di ciò che viene inteso per illecito sportivo.

Nel testo si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di illecito: 1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione; 2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione; 3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati, non si sia giunti



quindi al risultato “combinato”. Al fine della configurazione di illecito sportivo, “non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L’illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit., secondo il quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione”. (Decisione n. 4/2015 del Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite)

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc – Sezione Disciplinare nel Comunicato Ufficiale n. 48/TFN (2015/2016) del 1° febbraio 2016, osserva che “l’art. 7.1. CGS, infatti non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo: si che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti modo non equivoco”. Gli atti diretti alla commissione di un illecito sportivo devono avere un minimo di concretezza. (Commissione di Appello Federale deferimento Moggi ed altri, CU n. 1/C del 14 luglio 2006) e devono essere compiuti da soggetti con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (Corte di Appello Federale, CU n. 2/CF del 4 agosto 2006). **Per ottenere la prova del fatto doloso che sta alla base dell’illecito sportivo, è sufficiente dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, la ragionevole certezza della commissione dell’illecito.** Tale orientamento si differenzia dal processo penale in cui la commissione dell’illecito deve essere provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Ex multis, nel Comunicato Ufficiale n.21/CFA (2015-2016) del 9 settembre 2015 la Corte Federale di Appello afferma che “la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) ed in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).





“E’ dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite, anche aggravate, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’Art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato (CAF. C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’Art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo, e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo” (Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – Comunicato Ufficiale n. 114/CFA (2015/2016).

Dall’esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 5/2017, **non risulta provata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell’illecito sportivo da parte del signor Giulianelli Pier Domenico.**

Non è stato infatti provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti:

- “quando” sia stata formulata la richiesta alla squadra di perdere l’ultima partita di campionato del 17 aprile 2016 contro la società Tre Fiori;
- “chi” avrebbe formulato la richiesta *de qua* alla squadra;
- quale sia stato “il tenore ed il contenuto” di tale richiesta.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Giulianelli Pier Domenico**, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società Virtus A.C. 1964, per la



violazione di cui all'**art. 6 comma 1°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa.

2) I signori:

- **Silvi Marchini Filippo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;

- **Albani Daniele**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;

- **Nicolini Davide**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;

- **La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;

- e **Vagnetti Davide**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato,

sono stati deferiti dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 agosto 2018, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, con conseguente violazione di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C..

#### **La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina**

Più precisamente la Procura Federale ha deferito i signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide per avere omesso di denunciare senza indugio alla Procura Federale la richiesta, di cui gli stessi sarebbero venuti a conoscenza, di perdere la partita, rivolta alla squadra dal Presidente della società Virtus, signor Giulianelli Pier Domenico, prima dell'ultima gara del campionato del 17 aprile 2016 contro la società Tre Fiori, affinché la squadra potesse venire inserita, nella stagione successiva, in un girone sulla carta meno competitivo.

#### **Obbligo di denuncia**

L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita: *“I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la



violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l'omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

“L'obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013).

**“Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell'obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.”** (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Questa Commissione, riprendendo le considerazioni fatte esaminando la posizione del Presidente Giulianelli Pier Domenico, ritiene che anche il deferimento per omessa denuncia, ex art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, dei signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide e Vagnetti Davide, con la sola eccezione del deferimento del signor La Monaca Massimiliano, non possa essere accolto, in quanto **non risulta agli atti provato quale possa essere stato “il tenore ed il contenuto” del discorso rivolto dalla dirigenza alla squadra.**

Tutti i soggetti deferiti non hanno negato che vi sia stato un incontro prima della partita contro la società Tre Fiori tra la dirigenza ed i calciatori, ma nessuno ad eccezione del signor La Monaca che testualmente ha riferito: “... **nel corso di una riunione post allenamento il Presidente Giulianelli Pier Domenico, alla presenza dell'allenatore Nicolini Davide, di alcuni dirigenti, ricordo Albani Daniele, Silvi Marchini Filippo e dei calciatori, ci disse che avremmo dovuto perdere questa partita in modo che avremmo avuto un vantaggio per il campionato della stagione successiva perché saremmo capitati in un girone più agevole.**” (aff. 9), ci racconta di una siffatta espressa richiesta rivolta alla squadra.

Non risulta agli atti del presente procedimento, fatta eccezione di quanto riferito dal signor La Monaca, che sia stato espressamente chiesto alla squadra di perdere deliberatamente la partita contro la società Tre Fiori.

Poteva essere sottinteso nelle parole formulate prima dell'incontro di calcio che quella non doveva di certo essere la partita della vita, la partita da vincere ad ogni costo, e che



alla società forse non sarebbe dispiaciuto un risultato negativo, potendo sperare di vedere inserita la squadra nella stagione successiva in un girone sulla carta più facile.

Ma è evidente che chiedere alla squadra di perdere volontariamente una partita costituisce sicuramente un illecito sportivo da sanzionare senza ma e senza se, ma altro è parlare della possibile collocazione della squadra nella stagione successiva, senza ulteriori richieste non conformi ai dettami del regolamento.

Ad avviso di questa Commissione il deferimento dei signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide e Vagnetti Davide non può dunque essere accolto in quanto, dall'esame degli atti, non risulta provato che il Presidente ovvero qualcun altro della dirigenza ovvero l'allenatore abbia chiesto alla squadra di perdere l'ultima partita di campionato contro la società Tre Fiori e quindi abbia posto in essere atti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, venuti a conoscenza dei deferiti ed entrati nella loro sfera conoscitiva, avrebbero imposto loro di farne immediata denuncia alla Procura Federale. Dal materiale probatorio acquisito, valutato nel suo complesso, si ritiene che gli atti posti in essere siano rimasti nel limbo di una astratta congettura priva di disvalore giuridico e non si siano rilevati idonei alla commissione dell'illecito sportivo, e che quindi non esista neppure un obbligo di denunciare gli stessi alla Procura Federale, così come stabilito dal terzo comma dell'art. 6 del Reg. Disciplina.

E' evidente che l'obbligo di denuncia, di cui all'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina, che impone al tesserato di informare senza indugio la Procura Federale riguarda soltanto i fatti che possono avere una rilevanza ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 2° dello stesso art. 6 (illecito sportivo).

Stando alle dichiarazioni rese dal signor La Monaca, quest'ultimo è l'unico che pare avere avvertito l'antigiuridicità e la rilevanza sotto il profilo disciplinare di quanto detto alla squadra in occasione dell'ultima partita del campionato della stagione sportiva 2015-2016 e pertanto, non avendo denunciato immediatamente il fatto alla Procura Federale, dovrà rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi dell'art. 6, comma 3 Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, la Commissione:

- **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Silvi Marchini Filippo**, dirigente tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;



- **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Albani Daniele**, dirigente tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

- **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Nicolini Davide**, allenatore tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

- **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Vagnetti Davide**, calciatore tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, irroga la sanzione di **mesi 3 di squalifica**, in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento n.1 / 2017, a carico del tesserato signor **La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964. La presente sanzione verrà scontata solo al termine di altre sanzioni in corso di esecuzione;

**3) La VIRTUS A.C. 1964**, è stata deferita dalla Procura Federale:

- per la violazione dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, signor Giulianelli Pier Domenico;

- per la violazione dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere ai propri tesserati all'epoca dei fatti, signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide.



Il secondo comma dell'art. 3 Reg. Disciplina (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, per le ragioni sopra esposte **non accoglie il deferimento** della società **VIRTUS A.C. 1964**, ai sensi dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, signor Giulianelli Pier Domenico ed a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere ai propri tesserati all'epoca dei fatti, signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide e Vagnetti Davide.

**Accoglie** invece **il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **VIRTUS A.C. 1964**, a titolo di responsabilità oggettiva ex **art. 3 comma 2°** del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor La Monaca Massimiliano. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor La Monaca Massimiliano. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alla condotta ascritta allo stesso proprio tesserato La Monaca Massimiliano nel presente procedimento n. 5 del 2017.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione:

- 1) **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Giulianelli Pier Domenico**, all'epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante pro tempore della società Virtus A.C. 1964, per la violazione di cui all'**art. 6 comma 1°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara stessa;
- 2) **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Silvi Marchini Filippo**, dirigente tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;



- 3) **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Albani Daniele**, dirigente tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;
- 4) **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Nicolini Davide**, allenatore tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;
- 5) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016, irroga la sanzione di **mesi 3 di squalifica**, in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento n.1 / 2017, a carico del tesserato signor **La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964. La presente sanzione verrà scontata solo al termine di altre sanzioni in corso di esecuzione;
- 6) **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Vagnetti Davide**, calciatore tesserato all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 - Tre Fiori del 17.4.2016 - s.s. 2015-2016;
- 7) **non accoglie il deferimento** della società **VIRTUS A.C. 1964**, per la violazione dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, signor Giulianelli Pier Domenico;
- 8) **non accoglie il deferimento** della società **VIRTUS A.C. 1964**, per la violazione dell'**art. 3, comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere ai propri tesserati all'epoca dei fatti, signori Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide e Vagnetti Davide;



9) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **VIRTUS A.C. 1964**, a titolo di responsabilità oggettiva ex **art. 3 comma 2°** del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor La Monaca Massimiliano. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor La Monaca Massimiliano. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alla condotta ascritta allo stesso proprio tesserato La Monaca Massimiliano nel presente procedimento n. 5 del 2017.

San Marino, 31 ottobre 2018

**La Commissione Disciplinare**

La Segreteria  
**Elisa Felici**